



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.02.2013 e 02.09.2013 relativi alla società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.03.2013 al 31.08.2013, la concessione del



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.02.2013 e 02.09.2013, in favore di un numero massimo di 26 unità lavorative, della società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ, dipendenti presso le sedi di:

- Ancona: n. 2 lavoratori, sospesi a rotazione su base orizzontale con riduzione massima del 50% dell'orario di lavoro, per il periodo dal 02.04.2013 al 31.08.2013;
- Brindisi: n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50%, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Taranto: n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50%, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Latina: n. 1 lavoratore, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Roma: n. 3 lavoratori, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Milano: n. 1 lavoratore, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Napoli: n. 3 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50%, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Salerno: n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50%, sospeso a zero ore senza rotazione;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Padova: n. 1 lavoratore, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Treviso: n. 1 lavoratore, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Venezia: n. 6 lavoratori, di cui n. 5 lavoratori con contratto *part time* al 50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 62,50%, sospesi a zero ore senza rotazione;
- Perugia: n. 1 lavoratore, sospeso a zero ore senza rotazione;
- Pordenone: n. 1 lavoratore, sospeso a rotazione su base orizzontale con riduzione massima del 20% dell'orario di lavoro;
- Udine: n. 3 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori, sospesi a rotazione su base orizzontale con riduzione massima del 20% dell'orario di lavoro, e n. 1 lavoratore sospeso a zero ore senza rotazione.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 197.831,30 (centonovantasettemilaottocentotrentuno/30).



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Codice Fiscale: 08526500155

Matricola INPS: 7038232849/14

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 197.831,30 (centonovantasettemilaottocentotrentuno/30), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 30/10/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni